

COLLEGIO D'APPELLO FEDERALE DEL CUSI

Il Collegio d'Appello Federale del CUSI, composto dai seguenti membri:

- Dott. Cesare Mastrocola, Presidente
- Avv. Francesco Termini, Membro;
- Avv. Claudio Verini, Membro

all'esito dell'udienza di discussione del giorno 12.02.2019, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso ex art. 29 quater comma 3 dello statuto CUSI, proposto da Denny Innamorati (c.f. NNMDNY78R02D403Z), avverso il provvedimento del 19 settembre 2018 - prot. n. 1346/6-i del 01.10.2018 - con il quale il Collegio dei Probiviri del CUSI ha deliberato di comminare al socio del CUS Pisa Denny Innamorati la sanzione della sospensione per la durata di anni 5 a partire dal 19 settembre 2018.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

In data 07.10.2017 i Commissari Straordinari del CUS Pisa Nicola Aprile e Antonio Dima trasmettevano al Collegio Federale CUSI una relazione con la quale veniva segnalato il comportamento scorretto dei soci CUS Denny Innamorati e Fabrizio Vecchi per aver costituito una ASD denominata "CUS Pisa Volley" completamente avulsa dal CUS Pisa federato al CUSI". Così si legge nella relazione: *"gli esponenti ritengono doveroso riferire al Consiglio Federale due fatti specifici verificatisi durante il periodo di commissariamento del CUS Pisa*

in corso. Il primo riguarda la segnalazione di un socio confermata in via documentale dai sottoscritti, relativa ad una ASD denominata "Cus Pisa Volley" completamente avulsa dal CUS Pisa federato al CUSI (infatti non corrisponde né la partita IVA, né l'indirizzo della sede sociale) tutt'ora esistente nonostante le formali diffide dei commissari, costituita nel 2007 da due soggetti allora come ancora oggi soci del CUS Pisa, ovvero i sigg.ri Denny Innamorati e Fabrizio Vecchi. Vi è di più. Innamorati e Vecchi hanno costituito la richiamata ASD quando erano membri del consiglio direttivo del CUS Pisa federato al CUSI ed hanno continuato a mantenerla in vita dopo che del Centro sono divenuti rispettivamente Presidente e Vice-Presidente (precisamente nel quadriennio 2008/2011) ricoprendo contestualmente in seno all'equivoco "CUS Pisa Volley" le medesime cariche a parti invertite (Vecchi Presidente ed Innamorati Vice-Presidente)".

Il Consiglio federale del CUSI, preso atto della relazione del 07.10.2017, invitava il Commissario Nicola Aprile a predisporre una ulteriore relazione sull'operato dei soci del CUS Pisa Denny Innamorati e Fabrizio Vecchi da inoltrare al Collegio dei Probiviri.

Il Commissario Straordinario del CUS Pisa, in data 17 ottobre 2017, predispondeva una ulteriore relazione, trasmessa al Collegio dei Probiviri del CUSI, il quale confermava quanto già riportato nella precedente relazione e chiedeva l'emissione di apposito provvedimento al fine di ritenere " i soci del CUS Pisa ASD Denny Innamorati e Fabrizio Vecchi direttamente e personalmente responsabili della violazione dell'art. 6 comma 1 dello Statuto CUSI", con le

aggravanti ivi indicate.

I soci del CUS Pisa Innamorati e Fabrizio Vecchi non ritenevano di rispondere alla richiesta di osservazione e deduzioni avanzata dal Presidente del Collegio dei Probiviri e inviata loro dalla Segreteria Generale dei CUSI con nota prot. N.1581/1-i del 2 novembre 2017 e regolarmente ricevuta rispettivamente in data 8/11/2017 e 2/12/2017.

Il Collegio dei Probiviri del Cusi, con provvedimento del 19 settembre 2018 – trasmesso alle parti interessate dal Segretario Generali CUSI in data 01.10.2018 - prot. n. 1346/6-i - deliberava *“di comminare ai soci del CUS Pisa Denny Innamorati e Fabrizio Vecchi, ai sensi dell’art. 29 comma 9 lett. C) dello Statuto CUSI la sospensione per la durata di anni 5”, a partire dal 19 settembre 2018 “rilevata la gravità del comportamento dei soci Innamorati e Vecchi quanto all’utilizzo improprio della denominazione CUS, in contrasto con l’art. 6 comma 1 dello Statuto CUSI, nel costituire nel 2007 una società denominata CUS Pisa Volley mentre erano soci e componenti del Consiglio Direttivo del CUS Pisa e rilevato ancora che i suddetti Innamorati e Vecchi hanno mantenuto in vita l’associazione CUS Pisa Volley anche quando erano rispettivamente Presidente e Vicepresidente del CUS Pisa nel quadriennio 2008-2011, ricoprendo contestualmente nel CUS Pisa Volley le stesse cariche a parti invertite e considerata la reiterazione della violazione rilevata”.*

Avverso la predetta decisione, l’odierno ricorrente Denny Innamorati ha proposto ricorso al Collegio d’Appello Federale ai

sensi dell'art 29 ter comma 4 dello Statuto CUSI, per le seguenti motivazioni:

- Prescrizione dell'illecito contestato: Denny Innamorati ha eccepito la prescrizione della violazione contestata, utilizzando quale termine quello previsto dall'art. 45 comma 2 lett. D) del Codice di Giustizia CONI, rilevando la sua applicazione a fattispecie nelle parti non regolate dallo Statuto CUSI e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto CUSI;

- Violazione dell'art. 29 bis dello Statuto CUSI e del principio del contraddittorio: l'odierno ricorrente ha eccepito l'omessa istruttoria del caso e la mancanza del coinvolgimento del Procuratore Federale quale unico organo che " *ha competenza e funzioni istruttorie sulle denunce concernenti le violazioni delle normative federali*". Ancora, il ricorrente ha rilevato la violazione dei principi del giusto processo sportivo, tra cui il diritto al contraddittorio, il diritto alla difesa, il diritto ad un'indagine imparziale, il diritto alla partecipazione all'udienza, il diritto alla celerità del giudizio.

- Insussistenza del fatto contestato: il ricorrente contesta qualsiasi illecito contestato, rilevando che " *la costituzione del CUS Pisa Volley è stata, si ripete, condivisa dalla sezione pallavolo del CUS Pisa e determinata dalla volontà di creare un'associazione che, senza svolgere direttamente attività*

sportiva dilettantistica, potesse supportare il CUS Pisa nella promozione della sua sezione pallavolo, nelle funzioni di organizzazione eventi e promozione dell'attività sportiva della medesima sezione pallavolo del CUS Pisa, con assoluta condivisione di intenti esattamente così come espresso nel suo statuto; peraltro, la costituzione era ritenuta compatibile con la generale facoltà del CUS Pisa di poter esser titolare di cointeressenze con altri enti e/o associazioni per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. E) dello Statuto CUS Pisa. Peraltro tale costituzione era stata effettuata in periodo in cui la costituzione di associazioni in collaborazione con il CUS Pisa non era limitata alla sezione pallavolo, ma effettuata anche in altre realtà..”

All'udienza del 12.02.2019 compariva il Commissario Straordinario del CUS Pisa dott. Marco Tregi e nessuno compariva per il ricorrente; all'esito della discussione orale, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Denny Innamorati ha proposto ricorso al Collegio Appello Federale del CUSI con riferimento alla sanzione della sospensione di anni 5, relativamente alle assunte e pretese attività emerse dalla relazione dei Commissari Straordinari contrarie alla normativa CUS, rilevando ed eccependo la prescrizione dell'illecito contestato, la violazione dell'art. 29 bis dello Statuto CUSI e del principio del

contraddittorio e l'insussistenza del fatto contestato.

Pur volendo prescindere da ogni considerazione sul decorso della prescrizione che emerge come motivo dedotto in punto di diritto dal ricorrente medesimo e da ogni valutazione sull'applicabilità o meno dell'art. 45 del Codice della Giustizia Sportiva, è condivisibile l'eccezione di parte ricorrente sul mancato coinvolgimento della Procura Federale e sulla carenza dei poteri istruttori del Collegio dei Probiviri del CUSI sulle denunce concernenti le violazioni delle normative federali.

Invero, il Collegio dei Probiviri del CUSI, ai sensi dell'art 29 ter dello Statuto CONI, decide sui fatti illeciti commessi dai tesserati a danno della Federazione e dei CUS federati, nonché dai soci dei singoli CUS a danno del proprio CUS nonché sulle controversie che dovessero insorgere tra la Federazione e i CUS federati, tra singoli CUS, tra i CUS e i propri soci e/o tesserati, tra soci e/o tesserati dei CUS nonché sulle controversie che dovessero insorgere tra gli organi del CUSI e tra gli organi dei CUS federati ed, infine, sulle controversie che dovessero insorgere per violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi federali e degli organi dei CUS.

Dunque, il Collegio dei Probiviri si è arrogato delle competenze e dei poteri non ricompresi nel suo operato, non avendo alcun potere e alcuna delle funzioni istruttorie sulle denunce concernenti le violazioni delle normative federali.

Ed invero è il Procuratore Federale l'unico organo della Giustizia

Sportiva cui spetta compiere indagini preliminari su denuncia degli interessati o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dai Regolamenti di Attuazione, formulare il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare o provvedere all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per la inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.

P.Q.M.

il Collegio d'Appello Federale del CUSI, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Denny Innamorati avverso il provvedimento del 19 settembre 2018 - prot. n. 1346/6-i del 01.10.2018 - del Collegio dei Probiviri del CUSI, così provvede:

- accertata l'avvenuta violazione dell'art 29 bis dello Statuto CUSI attesa la mancanza delle funzioni istruttorie sulle denunce concernenti le violazioni delle normative federali da parte del Collegio dei Probiviri del CUSI e per lo effetto
- annulla la decisione del 19 settembre 2018 del Collegio dei Probiviri del CUSI avente prot. n. 1346/6-i del 01.10.2018 di sospensione della durata di anni 5 del socio del CUS Pisa Denny Innamorati.
- Così deciso in Roma, il giorno 6 MAG, 2019

Dott. Cesare Mastrocola

